

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1685

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993,
n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di
integrazione salariale

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di integrazione salariale l'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, pone, ai commi 3, 5 e 9, i limiti di durata dell'intervento.

In particolare si prevede per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, un periodo di fruizione di due anni con facoltà da parte del CIPI, in presenza di particolari complessità per le caratteristiche tecniche dei processi produttivi di impresa, di disporre due proroghe ciascuna di durata non superiore a dodici mesi (articolo 1, comma 3) e, per i casi di crisi aziendale, per la durata di dodici mesi (articolo 1, comma 5).

Il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, stabilisce poi, con effetto generale, una limitazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale costituita da trentasei mesi nell'arco di un quinquennio.

A fronte della acutezza dell'attuale crisi occupazionale che assume carattere di straordinarietà, la ricordata vigente disciplina non appare in grado di fronteggiare il perdurare di endemiche eccedenze di personale e di contenere, quindi, i pesanti, gravi effetti occupazionali. Del resto, ulteriori programmi di intervento che comprendano il prolungamento della rete di protezione costituita dalla Cassa integrazione guadagni straordinaria sembrano poter sovvenire in termini positivi al recupero occupazionale di lavoratori per i quali altrimenti non rimarrebbero che la strada del licenziamento e l'accesso all'istituto della mobilità.

Tale contesto delinea, dunque, il carattere di necessità e di urgenza del presente provvedimento che, all'articolo 1, consente, entro un breve lasso di tempo (dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e

fino al 31 luglio del prossimo anno), al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, attraverso proroghe di non più di dodici mesi, il differimento del trattamento di cassa integrazione in deroga, ovviamente, alle dianzi ricordate disposizioni recate all'articolo 1 della legge n. 223 del 1991 (articolo 1, comma 1).

Ad integrazione di fattispecie, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto prevede la proroga, anch'essa di dodici mesi, nei confronti dei casi per i quali è stato necessario ammettere a cassa integrazione i dipendenti di società con unità produttive con oltre cinquecento dipendenti nei casi di cessazione delle attività nell'ambito di queste ultime.

Va riaffermato che detti benefici operano in presenza di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale e cioè nella prospettiva di una reale rioccupazione di soggetti interessati evitando qui per essi soluzioni di continuità allo *status* di lavoratore.

Tale finalizzazione d'altra parte emerge dal comma 3 dell'articolo 1 che coordina, con effetto di assorbimento, la durata della cassa integrazione e quella del trattamento economico di mobilità, al quale sarebbe stato, altrimenti, ineluttabile accedere.

Sempre nella prospettiva di evitare gravi ripercussioni occupazionali conseguenti alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale di grandi dimensioni, con l'articolo 2 si favorisce, poi, l'accesso, in presenza di piani di recupero dell'occupazione attraverso iniziative produttive industriali, alle misure di sostegno di natura temporanea in correlazione agli interventi definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

RELAZIONE TECNICA

La proroga dei trattamenti straordinari di cassa integrazione a favore dei lavoratori eccedenti, recati dal provvedimento, non comporta effetti di onerosità aggiuntiva a carico della finanza pubblica. In effetti, l'ampliamento della durata dell'intervento trova adeguata compensazione nella riduzione della durata del trattamento economico di mobilità cui sarebbe stato necessario accedere in assenza degli interventi recati dal presente decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1993.

Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuità dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, con riferimento ai programmi di utilizzazione dei lavoratori coinvolti dai procedimenti di mobilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fino al 31 luglio 1994, nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI.

Articolo 2.

1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti *pro-capite* stabiliti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del medesimo decreto.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GIUGNI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO